COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 18

Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali

Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	III — Organi della Regione
Capo	I — Il consiglio regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-18-divieto-di-attribuzione-di-talune-prerogative-e-titoli-ai-consiglieri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it